

AGEVOLAZIONI

Il doppio volto della Nuova Sabatini

di Debora Reverberi

IL D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita), pubblicato in **G.U. n. 100 del 30.04.2019**, attribuisce un ruolo importante al collaudato schema della “Nuova Sabatini” nell’ambito degli incentivi 4.0 destinati alle Pmi.

Gli [**articoli 20 e 21**](#) del Decreto Crescita prevedono sia il potenziamento e la semplificazione operativa della classica “Nuova Sabatini”, che si conferma come una misura di successo a sostegno degli investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali tramite contratto di *leasing* o finanziamento bancario, sia l’applicazione del medesimo meccanismo agevolativo a un inedito incentivo che supporta i processi di capitalizzazione delle Pmi.

L’agevolazione, già ampiamente consolidata, introdotta dall’[**articolo 2 D.L. 69/2013**](#), convertito, con modificazioni, dalla [**L. 98/2013**](#), ha l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo italiano.

Il Decreto Crescita ha introdotto le seguenti **novità**:

- per potenziare lo strumento agevolativo è disposto il **raddoppio del valore massimo del finanziamento concedibile a ciascuna impresa beneficiaria**;
- per snellirne le modalità operative è prevista **l’autocertificazione dell’impresa sugli investimenti realizzati e l’erogazione del finanziamento in unica soluzione per importi non superiori a 100.000,00 euro**.

[**Articolo 20 D.L. Nuova Sabatini 34/2019**](#)

Modifiche alla misura “Nuova Sabatini” per potenziare e ottimizzare le modalità operative di funzionamento della misura agevolativa:

- **innalzamento del valore massimo** del finanziamento concedibile a ciascuna impresa beneficiaria è di **euro 4.000.000,00** (il finanziamento deve avere importo compreso tra euro 20.000,00 e euro 4.000.000,00)
- **semplificazione della modalità di erogazione del contributo** tramite autocertificazione dell’impresa in merito alla realizzazione dell’investimento
- **erogazione del contributo in un’unica soluzione a fronte di finanziamenti di importo ? 100.000,00 euro**.

Il **27.05.2019** il Mise ha pubblicato la versione del modulo di domanda “Nuova Sabatini” aggiornata con le novità del Decreto Crescita, stabilendo che le istanze presentate a decorrere dal **01.05.2019** (data di entrata in vigore del D.L. 34/2019), qualora comportino cumulativamente il superamento del precedente limite di finanziamento di 2 milioni di euro, saranno comunque considerate ammissibili anche se presentate utilizzando il precedente modulo di domanda.

Si segnala inoltre che in data **17.05.2019** il Mise ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, due nuove FAQ, la 6.23 e la 6.24, che affrontano il tema delle spese ammissibili alla “Nuova Sabatini” nelle seguenti due fattispecie:

- acquisizione di beni strumentali da parte di un **franchisor**;
- acquisizione di scaffalature che sono parte integrante dei **magazzini automatizzati e autoportanti**.

Gli investimenti effettuati dal **franchisor** sono da considerarsi ammissibili alle seguenti tre condizioni:

- beni strumentali all’attività svolta dal **franchisor**, ad uso produttivo e funzionalmente autonomi;
- beni iscritti nell’attivo di stato patrimoniale del **franchisor** alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’[articolo 2424 cod. civ.](#), in base al **principio contabile Oic 16**, nonché software e tecnologie digitali;
- se concessi in locazione o in comodato gratuito al **franchisee**, la **locazione o il comodato devono risultare da regolare contratto registrato** con indicazione del **luogo di ubicazione** dell’unità produttiva in cui vengono utilizzati i beni e con l’impegno, **nei tre anni successivi** alla data di completamento dell’investimento, a non distrarre i beni agevolati dall’uso produttivo e a non revocare l’affitto o comodato.

In relazione agli investimenti in scaffalature asservite dagli impianti automatici di movimentazione il Mise ha precisato che, trattandosi di componenti immobiliari dei magazzini automatizzati iscritte nell’attivo di stato patrimoniale alla voce B.II.1 “terreni e fabbricati”, **non rientrano in alcun caso tra le tipologie di spese ammissibili alla “Nuova Sabatini”**.

Il nuovo incentivo “sostegno alla capitalizzazione”, introdotto dall’[articolo 21 D.L. 34/2019](#), assume carattere di misura complementare alla linea classica, in quanto pur ricalcandone il medesimo schema agevolativo, risulta **correlato a un processo di capitalizzazione dell’impresa**.

La **ratio legis** è quella di contrastare l’eccessiva e strutturale sottocapitalizzazione delle Pmi italiane innescandone un **graduale e stabile rafforzamento della struttura patrimoniale**.

La profonda crisi economica e finanziaria ha provocato infatti l’effetto di **contrarre gli investimenti del sistema produttivo banco-centrico** anche a causa della **sistematica dipendenza delle Pmi dal capitale di terzi e alle difficoltà di accesso al credito**.

La soluzione del legislatore consiste dunque nel mutuare lo schema di funzionamento della consolidata “Nuova Sabatini”, **incentivando i soci delle Pmi a intraprendere processi di ricapitalizzazione dell’impresa tramite riconoscimento di un contributo, in misura più elevata** rispetto a quella standard ordinariamente riconosciuta a sostegno degli investimenti in beni strumentali.

Articolo 21 D.L. Sostegno alla capitalizzazione 34/2019

Nuovo incentivo per le Pmi costituite in forma societaria, che intendono realizzare **programmi di investimento** per sostenere processi di **capitalizzazione**.

Finalità: **innescare un graduale e stabile rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese italiane.**

Ambito soggettivo: **micro, piccole e medie imprese costituite in forma societaria.**

Ambito oggettivo: **programmi di investimento correlati a processi di capitalizzazione delle imprese, a fronte dell’impegno dei soci a sottoscrivere un aumento di capitale sociale dell’impresa, da versare in più quote, in corrispondenza delle scadenze del piano di ammortamento del finanziamento.**

Entità dell’agevolazione: **il finanziamento ricalca il collaudato schema della “Nuova Sabatini”.**

Il contributo è rapportato agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento a un tasso annuo variabile in funzione della dimensione d’impresa:

- **5% per le micro e piccole imprese;**
- **3,575% per le medie imprese.**

Sono demandati a un successivo decreto interministeriale del Mise e del Mef gli aspetti operativi.

La “Nuova Sabatini” assume dunque oggi un duplice volto:

- **la linea classica, a sostegno di investimenti delle Pmi in beni strumentali, materiali e immateriali, in tecnologie digitali e non;**
- **la linea innovativa, a sostegno dei processi di capitalizzazione delle Pmi.**

In entrambi i casi l’entità del contributo è rapportata agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento a un tasso di interesse annuo che varia:

- nella **linea classica**, al variare della tipologia di investimento in bene strumentale (ordinario o 4.0);
- nella **linea innovativa**, al variare della dimensione della Pmi (micro e piccola impresa o media impresa).

Entità (tasso di interesse annuo)	Nuova Sabatini beni strumentali 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti	Sostegno alla capitalizzazione 5% per le micro e piccole imprese 3,575% per le medie imprese (investimenti in tecnologie 4.0)
	2,75% per gli investimenti ordinari	

Seminario di specializzazione

I NUOVI INDICATORI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE

Scopri le sedi in programmazione >